



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 16/01/2013

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n°2

Oggetto: **LE INDICAZIONI MINISTERIALI SULLE PARTITE IVA**

In virtù della circolare Ministeriale n. 32 del 2012 affrontiamo in maniera dettagliata l'argomento dei soggetti con Partita Iva.

Come si ricorderà, al fine di **evitare utilizzi impropri** delle collaborazioni professionali con **partita IVA**, l'articolo 1, comma 26 della Riforma del Lavoro, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera c) del c.d. "Decreto sviluppo", ha introdotto il **nuovo articolo 69 bis** al D.Lgs n. 276/2003.

Ai sensi di tale articolo, **salvo prova contraria del committente**, si **presume** il **carattere coordinato e continuativo** delle *"prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"* (soggetto titolare di partita IVA) tutte le volte che ricorrono **almeno due** delle seguenti condizioni:

- la collaborazione con il **medesimo committente** abbia una **durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi**;
- da essa il collaboratore **ricavi più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti nell'arco di due anni solari consecutivi** (anche se fatturati a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi);
- il collaboratore disponga di una **postazione fissa di lavoro** presso una delle sedi del committente

Qualora l'**utilizzo** della partita IVA venga giudicato **improprio**,

- la prestazione lavorativa viene **ricondotta ad una collaborazione coordinata e continuativa**, la cui disciplina è contenuta nel titolo VII, capo I del D.Lgs n. 276/2003;
- con l'**ulteriore "conversione"** in un rapporto di **lavoro subordinato a tempo indeterminato** (dalla data di costituzione del rapporto) nel caso in cui, per tale prestazione, **non sia stato individuato uno specifico progetto**.

Tale “presunzione di (para)subordinazione” si applica:

- **dal 18 luglio 2012**, per i nuovi contratti;
- **dal 18 luglio 2013**, per i rapporti in corso.

Alla luce del nuovo articolo 69bis, il Ministero del Lavoro, con la **Circolare n. 32 del 27 dicembre 2012**, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito ai suddetti **parametri** in presenza dei quali si presume che la prestazione resa dal titolare di partita IVA ricada nell’ambito delle co.co.pro o, addirittura, del lavoro subordinato.

I Parametri che evidenziano la presenza di una “monocommittenza

Come sopra anticipato, i parametri (**almeno due**) che “attivano” la presunzione sono legati ai seguenti aspetti:

- durata della collaborazione;
- corrispettivo derivante dalla collaborazione;
- postazione fissa di lavoro.

Durata della collaborazione

Fermo restando che in base alla norma di legge la durata complessiva della collaborazione deve essere superiore a “*8 mesi annui per due anni consecutivi*”, il Ministero precisa che:

- tale periodo deve individuarsi nell’ambito di ciascun anno civile (**1° gennaio — 31 dicembre**);
- poiché la durata convenzionale di un mese è pari a 30 giorni, **in ciascun anno civile** tale periodo deve essere **almeno pari a 241 giorni**, anche non continuativi.

Al fine di verificare tale presupposto si devono considerare i periodi di attività desumibili:

- da qualsiasi documento in grado di fornire informazioni, anche indirette, sulla durata dell’attività svolta (ad esempio, **lettere di incarico o fatture**);
- sulla base delle **testimonianze** rese, in sede di verifica ispettiva, da altri lavoratori o terzi.

Preme evidenziare che sarà possibile riscontrare la sussistenza di tale parametro solo al termine del 2014.

Infatti, poiché:

- la durata di 8 mesi è riferita a ciascun anno civile, e
- la norma di legge è entrata in vigore il 18 luglio 2012,

tale condizione potrà concretamente realizzarsi, per la prima volta, in riferimento ai periodi **1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013** e **1° gennaio – 31 dicembre 2014**.

In altre parole, quindi, la disciplina sulle “false” partite IVA introdotta dalla Legge n. 92/2012 entrerà in vigore, per quanto riguarda la verifica della durata della collaborazione, dal 1° gennaio 2013.

Corrispettivo derivante della collaborazione

Il Legislatore ha stabilito che il corrispettivo derivante dalla collaborazione debba costituire **almeno l'80%** di quanto ricavato nell'arco di due anni solari consecutivi.

Al fine di effettuare il suddetto calcolo, il Ministero precisa che:

- si devono considerare i **solì corrispettivi derivanti da prestazioni autonome** (sono pertanto escluse le somme percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro accessorio o di redditi di altra natura);
- si considerano i corrispettivi **comunque "fatturati"**, a prescindere dal loro effettivo incasso.

Per quanto concerne, invece, il periodo di riferimento ("**due anni solari consecutivi**"), nella Circolare in esame viene specificato che i due periodi di 365 giorni **non devono necessariamente coincidere con l'anno civile**.

Ad esempio, un collaboratore che il 31 marzo 2016 intende riscontrare l'esistenza di tale condizione, dovrà dimostrare che per ciascuno dei periodi 31 marzo 2015 – 30 marzo 2016 e 31 marzo 2014 – 30 marzo 2015 ha percepito, in forza della medesima collaborazione, l'80% del totale dei corrispettivi percepiti in ciascuno dei due archi temporali.

Qualora il collaboratore intenda riscontrare, **contemporaneamente**, il presupposto della **durata** della prestazione professionale e quello del **corrispettivo**, il Ministero ritiene che il **criterio dell'anno civile** "attragga" anche il criterio reddituale.

Di conseguenza, anche ai fini reddituali dovranno essere considerati i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre di 2 anni consecutivi.

Infine, in riferimento alla disposizione di legge che fa rientrare nel computo i compensi dovuti da più soggetti comunque "*riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi*", il Ministero richiama i principi dettati in merito dalla giurisprudenza (Cassazione, sez. lav., 9 dicembre 2009, n. 25763), ai sensi dei quali:

"il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare (...) un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione"."

Postazione fissa di lavoro

La postazione fissa di lavoro utilizzata dal collaboratore **non deve necessariamente essere di suo uso esclusivo**.

Tale condizione si verifica, a parere del Ministero, quando, negli intervalli temporali utili alla realizzazione di uno degli altri parametri, il collaboratore può usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività.

Qualora il collaboratore intenda riscontrare, **contemporaneamente**,

- il presupposto della **postazione fissa** e quello del **corrispettivo**, la verifica **non** potrà essere effettuata **prima del 18 luglio 2014**, data in cui scadono i due anni solari richiesti per il calcolo del fatturato;
- il presupposto della **postazione fissa** e quello della **durata** della prestazione, la verifica **non** potrà essere effettuata **prima del termine del 2014**, data in cui scadono i due anni civili richiesti per il calcolo della durata della collaborazione.

ATTENUAZIONE DELLA PRESUNZIONE

La presunzione di parasubordinazione non opera al verificarsi di **due distinte ipotesi**, individuate rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'articolo 69bis del D.Lgs n. 276/2003.

1° ipotesi: competenze e reddito

Ai sensi dell'articolo 69bis, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003, la **presunzione** che si tratti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anziché di lavoro autonomo **non opera** se la prestazione lavorativa presenta **entrambe** le seguenti caratteristiche:

- è caratterizzata da **competenze teoriche di grado elevato** acquisite attraverso significativi percorsi formativi, **ovvero capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze** maturate nell'esercizio concreto di attività;
- viene svolta da un soggetto che dichiara un **reddito annuo da lavoro autonomo** non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge n. 233/1990 (reddito minimale previsto ai fini IVS).

A tale riguardo, la Circolare in esame precisa che:

- i suddetti requisiti devono **“entrambi realizzarsi in capo al collaboratore”**;
- il **“grado elevato”** delle competenze e le **“rilevanti esperienze”** che conferiscono professionalità al collaboratore, possono essere **comprovate** tramite il possesso di:
 - un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell'istruzione e formazione professionale);
 - un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
 - qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca);

- una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato ed in applicazione del CCNL di riferimento. In tal caso, il Ministero ritiene che solo una qualifica o una specializzazione posseduta da almeno 10 anni possa soddisfare tale requisito.

In ogni caso, i suddetti certificati/diplomi/titoli devono essere **pertinenti all'attività svolta dal collaboratore**.

Inoltre, il Ministero ritiene che il “grado elevato” delle competenze e le “rilevanti esperienze” possano essere comprovate dallo **svolgimento dell'attività “autonoma”**, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da **almeno 10 anni**;

- il reddito annuo, che deve essere posseduto unitamente alle suddette competenze e che deve essere **legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo**, non può essere inferiore, per l'anno 2012, ad euro 18.662,50.

2° ipotesi: attività professionali qualificate

Ai sensi dell'articolo 69bis, comma 3 del D.Lgs n. 276/2003 la presunzione relativa all'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto non opera, **“altresì”**, se la prestazione lavorativa viene svolta nell'esercizio di **attività professionali** per le quali l'ordinamento richiede l'**iscrizione ad un Ordine professionale** (ovvero ad appositi registri, Albi, ruoli o elenchi professionali qualificati) e detta specifici requisiti e condizioni.

In attuazione di quanto previsto dalla Riforma Fornero, tali **attività** sono state **individuate dal Decreto del Ministero del Lavoro del 20 dicembre 2012**.

ELENCO DEGLI ORDINI, COLLEGI ED ORGANISMI

Più precisamente, l'articolo 2 del Decreto 20 dicembre 2012 stabilisce che gli Ordini o Collegi professionali, i Registri, gli Albi, i Ruoli e gli Elenchi professionali qualificati **sono esclusivamente** quelli:

- **tenuti o controllati** da un'**Amministrazione pubblica** di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 o da **Federazioni sportive**,
- la cui **iscrizione è subordinata al superamento di un esame di Stato** o comunque alla necessaria **valutazione, da parte di uno specifico organo**, dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell'attività.

Il successivo articolo 3 del medesimo decreto precisa che l'iscrizione al Registro delle imprese presso le Camere di commercio non comporta l'esclusione dall'applicazione della presunzione.

A **mero titolo esemplificativo**, il Ministero fornisce il seguente elenco di Ordini, Collegi, Registri, Albi, Ruoli ed Elenchi:

- **Ordini professionali riconosciuti**
 - Consiglio Nazionale del Notariato;
 - Consiglio Nazionale Ingegneri;
 - Consiglio Nazionale dei Chimici;
 - Ordine Nazionale Forense;
 - Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Consiglio Nazionale Architetti);
 - Ordine Nazionale degli Attuari;
 - Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
 - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani;
 - Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;
 - Ordine Nazionale dei Giornalisti;
 - Consiglio Nazionale dei Geologi;

- Ordine Nazionale dei Biologi;
 - Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
 - Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro;
 - Ordine Nazionale degli Psicologi;
 - Ordine degli Assistenti Sociali;
 - Ordine dei Tecnologi Alimentari;
 - Ordine dei consulenti in proprietà industriale;
 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale nuovo unificato da ex Ordine dei Dottori commercialisti e da ex Collegio dei Ragionieri;
- **Collegi riconosciuti**
 - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
 - Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati;
 - Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;
 - Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell'infanzia;
 - Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale;
 - Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;
 - Collegi regionali e provinciali delle Guide alpine;
 - Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
 - **Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di Ordine professionale**
 - Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali;
 - Albo unico dei Promotori Finanziari.

Da ultimo, l'articolo 4 del Decreto 20 dicembre 2012 precisa che le **Commissioni di certificazione** possono **certificare i contratti di incarico professionale** anche al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle condizioni di appartenenza ad un Ordine/Collegio, Registro, Albo, Ruolo ed Elenco.

EFFETTI DELLA PRESUNZIONE

L'articolo 69bis, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 276/2003 prevede che, qualora l'**utilizzo** della **partita IVA** venga giudicato **improprio**, la prestazione lavorativa viene **ricondata**

- qualora vi siano i presupposti, ad una **collaborazione coordinata e continuativa a progetto**, la cui disciplina è contenuta nel titolo VII, capo I del D.Lgs n. 276/2003 che comprende anche le disposizioni in materia di sospensione del rapporto in caso malattia/infortunio e di proroga dello stesso in caso di gravidanza;

oppure, in secondo luogo

- ad un rapporto di **lavoro subordinato a tempo indeterminato** (dalla data di costituzione del rapporto) nel caso in cui, per tale prestazione, **non** sia stato **individuato uno specifico progetto**.

Studio Peruzzi e Triggiani